



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Giulia Zoncheddu	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.P.U. 6/2026

promossa da

Chankseliani Grigol (C.F. CHNGGL75R23Z254R)

Dekanoidze Zaza (C.F. DKNZZA67L10Z254B)

Natsvaladze Teimuraz (C.F. NTSTRZ81D25Z254H)

con il patrocinio dell'avv. Arturo Strullato

ricorrente

per l'apertura della liquidazione giudiziale della

MAGGIORE COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante *pro tempore* (p.iva.02077760987)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 21.1.2026 i ricorrenti hanno chiesto aprirsi la liquidazione giudiziale del proprio ex datore di lavoro, la società MAGGIORE COSTRUZIONI SRL, la quale non si è costituita, nonostante la regolarità delle notifiche.

Il ricorso va accolto.



Sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti, in quanto i loro crediti, dell'ammontare complessivo di meno di € 5000,00, sono riconosciuti da un d.i. (d.i. Trib. Cremona n. 151/2025: cfr. il doc. 1 ricorrenti);

La società resistente è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale (costruzione di edifici: cfr. la sua visura camerale, in atti).

Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della società resistente, intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, i cui indici inequivoci sono rappresentati:

- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso i ricorrenti, che si noti è di esiguo ammontare, e la Società non riesce ad onorarlo;
- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso l'Amministrazione Finanziaria, per circa € 50.000,00 (cfr. la lista dei documenti avvisi non pagati dell'Agenzia delle Entrate);
- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso l'INPS, per circa € 600.000,00 (cfr. la nota proveniente dall'ente);

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCI.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società **MAGGIORE COSTRUZIONI SRL (p.iva.02077760987) ;****
- 2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;**
- 3) nomina Curatore il dott. Alessandro Julita;**
- 4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;**



5) stabilisce il giorno 17.6.2026 h. 10.00 l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale; dispone che detta udienza avvenga con modalità " da remoto" attraverso il seguente link <https://teams.microsoft.com/join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/1668617317294?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2225352fe0-00f0-4697-87d4-fa533d4e48bf%22%7D>

6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f) CCI;

8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del Campione Fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo fallimentare;

9) ricorda alla società:

- che, ai sensi dell'art. 148 CCI, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al debitore va consegnata al Curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella procedura, ove il fallito sia persona fisica;

- che, ai sensi dell'art. 149 CCI, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorranno informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;

10) dispone che il Curatore:

predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;



proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCI andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;

11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 CCI;

12) manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente;

Cremona., 26.2.2026

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

